

	Istituto Comprensivo Statale “DON CHENDI”	
	<i>Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado</i>	
	Via Franceschini,2 - 44039 TRESIGNANA – (Ferrara) Località Tresigallo	
	C.F. 93053610387	
	Sedi Associate: Formignana, Jolanda di Savoia	
	☎ 0533.607773	PEO: feic803001@istruzione.it
	☎ 0533.607748	PEC: feic803001@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI BENI IN USO GRATUITO

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento disciplina la concessione in comodato d’uso gratuito dei personal computer/modem router (di seguito indicati come dispositivi) di proprietà dell’ ISTITUTO COMPrensIVO “DON CHENDI” di TRESIGNANA (FE), ai sensi dell’art. 45 c.1 lett. d del D.l. n. 129/2018, per necessità didattiche durante la didattica in presenza o durante il periodo di sospensione delle lezioni, dovuto all’emergenza sanitaria in atto ed alla necessità di attivare formule di didattica integrata digitale in forma assoluta o parziale.

Art. 2 – Individuazione dei beni oggetto della concessione in uso gratuito

Il Dirigente Scolastico, con proprio provvedimento, all’inizio di ciascun anno scolastico, individua i dispositivi che possono essere concessi in uso gratuito. L’elenco di tali dispositivi deve essere pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica e sul sito web della stessa. Possono formare oggetto della concessione tutti i beni mobili di proprietà dell’istituzione scolastica che abbiano ancora una residua utilità e non siano impiegati per l’assolvimento di compiti istituzionali, nonché libri e programmi di software a condizione che l’istituzione scolastica sia licenziataria ed autorizzata alla cessazione d’uso.

Art. 3 – Destinatari

I destinatari della concessione sono gli studenti iscritti e frequentanti l’ ISTITUTO COMPrensIVO “DON CHENDI” di TRESIGNANA (FE).

Art. 4 – Modalità della concessione

I beni sono concessi in uso gratuito a richiesta di un genitore o di chi esercita la patria potestà. La concessione in uso non può comportare per l’istituzione scolastica l’assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene e deve essere subordinata all’assunzione di responsabilità per la utilizzazione da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà. La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.

Art. 5 – Modalità di presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà. Le domande vanno redatte su apposito modulo predisposto dall’istituzione scolastica e rese in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi dello studente e del richiedente e della relativa situazione economica.

Le condizioni economiche vanno tassativamente documentate tramite l’attestazione ISEE in corso di validità rilasciata da un CAF.

In caso di genitori separati devono essere presentate le attestazioni ISEE di entrambi, salvo i casi di affidamento esclusivo che non preveda contributo economico da parte del genitore non affidatario, documentato da relativa sentenza.

Le domande compilate vanno presentate all'ufficio di segreteria che le assume al protocollo nel termine che sarà annualmente stabilito dal Dirigente Scolastico.

Art. 6 – Criteri di assegnazione e preferenza

Hanno titolo a concorrere alla concessione di beni in uso gratuito i genitori degli studenti iscritti e frequentanti, che siano in possesso dei seguenti requisiti economici al momento della richiesta dei beni messi a disposizione dall'istituzione scolastica. Le condizioni economiche del richiedente sono espresse dalla situazione economica del nucleo familiare di appartenenza con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a Euro 20.000,00.

L'assegnazione è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizione di maggiore svantaggio economico. Nel caso di parità si terrà conto, nell'ordine dei seguenti criteri:

CRITERIO	PUNT.
Richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa.	6
Richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti figli a carico ed un solo genitore.	5
Richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti un maggior numero di figli a carico.	4
Assenza all'interno del nucleo familiare di alcuna strumentazione informatica idonea a partecipare alla Didattica a Distanza (smartphone, tablet, PC)	3
Possesso solo di uno smartphone, ma di nessun tablet né PC.	3
Numero di dispositivi (tablet, PC) presenti in famiglia insufficiente rispetto al numero di figli in età scolare chiamati a seguire attività didattiche a distanza	2
Figli chiamati a sostenere l'esame di Stato al termine della Scuola Secondaria di I grado	2
PUNT. TOT.	25

Qualora più richieste, già pari per ISEE, risultassero in situazione di parità anche per il punteggio così ottenuto, l'ordine in cui sono state presentate le domande costituirà il criterio di precedenza tra le stesse.

Art. 7 – Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei beni il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione;
- custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia;
- restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione.

Durante l'utilizzo domestico dello strumento, non è consentita la configurazione di un ID diverso da quello assegnato dalla scuola, non si possono installare applicazioni non autorizzate per motivi didattici o giochi.

Art. 8 – Responsabilità del concessionario

Lo studente che utilizzerà il dispositivo, potrà farlo unicamente per usi e scopi didattici ed il concessionario è personalmente responsabile del materiale prodotto o visionato, dei danni eventualmente causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate tramite l'utilizzo del dispositivo. In ogni caso, il concessionario e lo studente sono personalmente responsabili di eventuali installazioni di software o applicazioni non coerenti con le attività connesse al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'uso didattico e di ogni forma di utilizzo del bene in contrasto con le

norme di legge.

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile. Il concessionario non è responsabile per il deterioramento derivante dal normale uso del bene.

Art. 9 – Corrispettivo

Il comodato d'uso si intende a titolo gratuito. Il mantenimento dello stato di sicurezza del bene, gli interventi manutentivi che si rendessero eventualmente necessari, le spese correlate allo svolgimento dell'attività sono a totale carico del concessionario, senza alcun costo a carico dell'Amministrazione. Le spese di straordinaria manutenzione in caso di danneggiamento per incuria sono a totale carico del concessionario. In caso di furto, smarrimento, importante danneggiamento per incuria o mancata restituzione l'Istituzione scolastica si riserva la facoltà di chiedere il risarcimento dell'intero valore del bene, indicato nel modulo di comodato sottoscritto.

Art. 10 – Termini di restituzione

Il dispositivo è concesso in uso fino al termine delle attività didattiche e comunque non oltre la data del 30 giugno di ogni anno scolastico, salvo diverse indicazioni ministeriali legate a motivi contingenti. Il concessionario sarà informato mediante specifica comunicazione delle scadenze fissate per la restituzione. All'atto della riconsegna sarà verificato che il dispositivo si trovi nello stesso stato in cui il concessionario lo ha ricevuto, completo degli accessori e dell'eventuale documentazione di accompagnamento del bene stesso, in buono stato di conservazione e di corretto funzionamento, tranne il normale deterioramento per l'uso. In caso contrario si procederà al risarcimento danni. È obbligatoria la restituzione immediata per gli alunni che si ritirano dalla frequenza o che si trasferiscono in corso d'anno presso altra scuola.

Art. 11 - Risoluzione del contratto

La concessione non può estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati. In caso di inadempimento alle prestazioni per cui il bene è stato concesso in uso, l'Istituzione scolastica ha il diritto di risolvere anticipatamente il contratto con effetto immediato.

Art. 12 - Controversie

La concessione dei beni in comodato d'uso è formalizzata mediante specifico contratto, disciplinato dalle norme del capo XIV (artt. da 1803 a 1812) del Codice Civile ed alle altre leggi in vigore. In caso di controversie il foro competente è quello di Ferrara.

Art. 13 – Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 101/2018, l'Istituzione scolastica tratterà i dati personali forniti dal concessionario nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza.

Il presente Regolamento è stato deliberato nella seduta del Consiglio di Istituto del 21/12/2020 delibera n. 21